

Codice A1702A

D.D. 21 febbraio 2017, n. 151

**Azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" (CN). Rinnovo della concessione.**

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 87 del 31.03.1999 con la quale è stata confermata l'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" di complessivi ettari 2.994, ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo ed è stata rinnovata la concessione a favore del Presidente pro-tempore della sezione Comunale cacciatori di Vinadio, Sig. Vigna Lauro Bruno con scadenza al 31.07.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 23.04.2003 con la quale si prendeva atto della nomina a presidente della sezione Comunale cacciatori di Vinadio, del sig. Trocello Andrea Stefano e l'intestazione della concessione al medesimo;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 88 del 30.05.2005 con la quale veniva rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" fino al 31.01.2011;

vista la determinazione dirigenziale n. 1498 del 09.12.2010 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" a favore del presidente della sezione Comunale cacciatori di Vinadio, sig. Trocello Andrea Stefano fino al 31.01.2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 148 del 11.03.2014 con la quale si prendeva atto della nomina a presidente della sezione Comunale cacciatori di Vinadio del Sig. Degioanni Giovanni e conseguentemente di intestare al medesimo la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" di complessivi ettari 2.994, ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, in sostituzione del sig. Trocello Andrea Stefano, dimissionario;

vista l'istanza prot. n. 35283/A1702A del 08.08.2016, presentata dal Signor Degioanni Giovanni, in qualità di Concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia", volta ad ottenere il rinnovo della concessione dell'azienda stessa per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista la relazione allegata alla suddetta istanza;

vista la dichiarazione del concessionario attestante:

- che il Consorzio tra proprietari, conduttori è tuttora valido e operante in base alle norme statutarie;
- che nessuna modifica è intervenuta nelle condizioni agro-silvo-culturali dei terreni conferiti al Consorzio;
- che il Consorzio si rinnova automaticamente di sei anni in sei anni;

constatato che l'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" si sovrappone parzialmente al SIC IT1160023 "Vallone di Orgials – Colle della Lombarda" e alla ZPS IT1160062 "Alte valli Stura e Maira";

considerato che in data 30 agosto 2016 è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali l'istanza del Concessionario per l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza;

preso atto che, con nota prot. n. 26643/A16.01A del 27/10/2016 il Settore Biodiversità e Aree naturali ha richiesto al Concessionario alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata, a cui il concessionario ha risposto con nota del 13/12/2016;

vista la comunicazione prot. n. 51602/A1702A inviata al concessionario in data 15.12.2016 di sospensione del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria in attesa della conclusione del procedimento di valutazione d'incidenza;

vista la determinazione dirigenziale n. 62 del 10 febbraio 2017 del Settore Biodiversità e aree naturali che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" giudizio positivo di Valutazione d'incidenza con validità quinquennale e a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e i disposti delle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC IT1160023 "Vallone di Orgials – Colle della Lombarda" approvate con DGR 53-4420 del 19/12/2016, nonché le ulteriori prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda faunistica-venatoria denominata "La Maladecia" ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo a favore del sig. Degioanni Giovanni fino al 31.01.2023, con la prescrizione che lo stesso dovrà, allo scadere del quinquennio (10/02/2022), richiedere al Settore competente la valutazione d'incidenza;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, secondo quanto previsto del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016

tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

*determina*

- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “La Maladecia” di complessivi ettari 2.994, ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo a favore del sig. Degioanni Giovanni fino al 31.01.2023, con la prescrizione che lo stesso dovrà, allo scadere del quinquennio (10/02/2022), richiedere nuovamente al Settore Biodiversità e aree naturali, la valutazione d’incidenza, come da determinazione dirigenziale n. 62 del 10 febbraio 2017.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. n. 87 del 31.03.1999.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l’attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e dei disposti delle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC IT1160023 “Vallone di Orgials – Colle della Lombarda” approvate con DGR 53-4420 del 19/12/2016, nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale n. 62 del 10 febbraio 2017 del Settore Biodiversità e aree naturali che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Cuneo e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Paolo BALOCCO